



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

UNITA' DI PROGETTO "GESTIONE DEL TERRITORIO"
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 19300/2014
Pratica Edile N° 24/2014 Conc.

Biancavilla, 28.07.2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **VISTA** la concessione edilizia prot.n. 9164/2013 rilasciata in data 06.06.2013 pratica edile n. 11/2013, inerente i lavori di demolizione del piano terra esistente e ricostruzione di un edificio composto da piano terra da adibire a garage e piano primo da adibire a civile abitazione con tetto di copertura, da realizzare in questo Comune in Via Poggio Rosso nn. 39-41, distinto al N.C.E.U. al foglio 40 particella n. 5584, in ditta ai Signori Soffia Antonino e Motta Anna, che qui si intende integralmente richiamata;

- **VISTA** la richiesta presentata in data 17.09.2014 prot. n. 19300 dal Signor Soffia Antonino nato a Randazzo il 24.07.1935 e residente a Biancavilla in Via Dusmet n. 25, C.F. SFF NNN 35L24 H175A, nella qualità di comproprietario con la Signora Motta Anna nata a Biancavilla il 24.10.1939 ed ivi residente in Via Dusmet n. 25, C.F. MTT NNA 39R64 A841Q, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in variante alla pratica edile n. 11/2013 e variazione della destinazione d'uso del retrostante immobile a piano terra adibito a civile abitazione da destinare a garage, sito in questo Comune in Via Poggio osso nn. 39-41 e Cortile Bovio n. 2, distinto al N.C.E.U. al foglio 40 particella n. 5589 sub. 1;

- **VISTI** gli atti tecnici e amministrativi;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 23 del 01.07.2015 avente oggetto: "Nomina Responsabili di Posizione Organizzativa fino al 30 settembre 2015";

- **VISTO** il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data 05.12.2014, con le sue motivazioni che qui di seguito si riportano:

"Vista l'istanza prot.n. 19300 del 17.09.2014, avente oggetto: "variante alla P.E. n. 11/2013 e variazione della destinazione d'uso da civile abitazione a garage dell'immobile a piano terra retrostante", con i relativi allegati (progetto e relazione tecnica), si esprime parere contrario per quanto richiesto poiché le opere non rientrano nei casi di cui all'art. 15 L. 47/85 (variante in corso d'opera) e successive modifiche ed integrazioni. Le opere così come progettate nella richiesta di variante portano alla modifica di altro fabbricato sito in Cortile Bovio realizzato su altra particella o lotto (peraltro non viene trasmesso titolo di proprietà e la conformità urbanistica, lo stato attuale e quello futuro e come si accede ai piani soprastanti dopo la demolizione della scala a piano terra) non previsto nella concessione originaria. I suddetti lavori, fermo restando che non possono essere realizzate banchine o altro sul suolo pubblico, sono soggetti al rilascio di una nuova concessione edilizia".

- **VISTA** la comunicazione del 14° Servizio della P.O. V^ Area Tecnica prot.n. 26100 del 22.12.2014, notificata in data 30.12.2014, con la quale per i motivi di cui al parere istruttorio allegato alla stessa, veniva dato avvio del procedimento di diniego alla richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ai sensi della L.R. 30.04.1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 23 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17), assegnando 10 (dieci) giorni da ricevimento della su citata comunicazione, per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredati da documenti sul parere espresso;



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **CONSIDERATO** che i richiedenti non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n.17/2004, questo Ufficio riporta il parere istruttorio del 05.12.2014;
- **VISTA** la determina Sindacale n. 58 del 14.09.2000 avente oggetto "Commissione Edilizia Comunale, attribuzione funzioni al Capo della V area Funzionale";
- **VISTI** i regolamenti edilizi, d'igiene e di polizia urbana;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;
- **VISTE** le leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 6 agosto 1967 n. 765 e 28 gennaio 1977 n. 10, nonché le leggi Regionali 6 agosto 1967, n. 765, 31 marzo 1972, n. 19, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;
- **VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA

ai Signori Soffia Antonino nato a Randazzo il 24.07.1935, C.F. SFF NNN 35L24 H175A e Motta Anna nata a Biancavilla il 24.10.1939, C.F. MTT NNA 39R64 A841Q, entrambi residenti a Biancavilla in Via Dusmet n. 25, nella qualità di proprietari ciascuno per i propri diritti, al rilascio della variante alla pratica edile n. 11/2013 e variazione della destinazione d'uso del retrostante immobile a piano terra adibito a civile abitazione da destinare a garage, sito in questo Comune in Via Poggio osso nn. 39-41 e Cortile Bovio n. 2, distinto al N.C.E.U. al foglio 40 particella n. 5589 sub. 1, per i seguenti motivi che così si relazionano:

"Vista l'istanza prot.n. 19300 del 17.09.2014, avente oggetto: "variante alla P.E. n. 11/2013 e variazione della destinazione d'uso da civile abitazione a garage dell'immobile a piano terra retrostante", con i relativi allegati (progetto e relazione tecnica), si esprime parere contrario per quanto richiesto poiché le opere non rientrano nei casi di cui all'art. 15 L. 47/85 (variante in corso d'opera) e successive modifiche ed integrazioni. Le opere così come progettate nella richiesta di variante portano alla modifica di altro fabbricato sito in Cortile Bovio realizzato su altra particella o lotto (peraltro non viene trasmesso titolo di proprietà e la conformità urbanistica, lo stato attuale e quello futuro e come si accede ai piani soprastanti dopo la demolizione della scala a piano terra) non previsto nella concessione originaria. I suddetti lavori, fermo restando che non possono essere realizzate banchine o altro sul suolo pubblico, sono soggetti al rilascio di una nuova concessione edilizia".

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **CONSIDERATO** che i richiedenti non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n.17/2004, questo Ufficio riporta il parere istruttorio del 05.12.2014;
- **VISTA** la determina Sindacale n. 58 del 14.09.2000 avente oggetto "Commissione Edilizia Comunale, attribuzione funzioni al Capo della V area Funzionale";
- **VISTI** i regolamenti edilizi, d'igiene e di polizia urbana;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;
- **VISTE** le leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 6 agosto 1967 n. 765 e 28 gennaio 1977 n. 10, nonché le leggi Regionali 6 agosto 1967, n. 765, 31 marzo 1972, n. 19, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;
- **VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA

ai Signori Soffia Antonino nato a Randazzo il 24.07.1935, C.F. SFF NNN 35L24 H175A e Motta Anna nata a Biancavilla il 24.10.1939, C.F. MTT NNA 39R64 A841Q, entrambi residenti a Biancavilla in Via Dusmet n. 25, nella qualità di proprietari ciascuno per i propri diritti, al rilascio della variante alla pratica edile n. 11/2013 e variazione della destinazione d'uso del retrostante immobile a piano terra adibito a civile abitazione da destinare a garage, sito in questo Comune in Via Poggio osso nn. 39-41 e Cortile Bovio n. 2, distinto al N.C.E.U. al foglio 40 particella n. 5589 sub. 1, per i seguenti motivi che così si relazionano:

"Vista l'istanza prot.n. 19300 del 17.09.2014, avente oggetto: "variante alla P.E. n. 11/2013 e variazione della destinazione d'uso da civile abitazione a garage dell'immobile a piano terra retrostante", con i relativi allegati (progetto e relazione tecnica), si esprime parere contrario per quanto richiesto poiché le opere non rientrano nei casi di cui all'art. 15 L. 47/85 (variante in corso d'opera) e successive modifiche ed integrazioni. Le opere così come progettate nella richiesta di variante portano alla modifica di altro fabbricato sito in Cortile Bovio realizzato su altra particella o lotto (peraltro non viene trasmesso titolo di proprietà e la conformità urbanistica, lo stato attuale e quello futuro e come si accede ai piani soprastanti dopo la demolizione della scala a piano terra) non previsto nella concessione originaria. I suddetti lavori, fermo restando che non possono essere realizzate banchine o altro sul suolo pubblico, sono soggetti al rilascio di una nuova concessione edilizia".

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Il presente provvedimento deve essere notificato:

Ai Signori Soffia Antonino nato a Randazzo il 24.07.1935 e
Motta Anna nata a Biancavilla il 24.10.1939
Via Dusmet n. 25
BIANCAVILLA

E trasmesso:

Al Geom. Furnari Alfio
Via Vittorio Emanuele n. 130
BIANCAVILLA

Al Comando dei VV.UU.
S E D E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA U.P.

Dot. Arch. Grasso Salvatore



IL RESPONSABILE
U.P. GESTIONE DEL TERRITORIO

Arch. Maria Cristina Bisogni